

# **CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI CASELLE LANDI (LO), SANT'ALESSIO CON VIALONE, TROVO, VAL DI NIZZA E ROMAGNESE (PV)**

L'anno 2025 il giorno SETTE del mese di APRILE

## **TRA**

- il Comune di Caselle Landi (LO), c.f. 82501130155, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Piero Luigi Bianchi;
- il Comune di Sant'Alessio con Vialone (PV) c.f. 00493580187, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Ivana Maria Cartani;
- il Comune di Trovo (PV) c.f. 00473040186, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Mattia Sacchi;
- il Comune di Val di Nizza (PV) c.f. 00341480184, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Franco Campetti;
- il Comune di Romagnese (PV) c.f. 00475450185, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Manuel Achille;

## **PREMESSO**

- che l'art. 30 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- che ai sensi dell'art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati definiti criteri e modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità da parte di segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, nel rispetto delle procedure definite con D.M. Interno 29 aprile 2022 (GU Serie Generale n.143 del 21/06/2022)
- che i comuni di Caselle Landi (LO), Sant'Alessio con Vialone, Trovo, Val di Nizza e Romagnese (PV), ricompresi nella Sezione regionale della Lombardia dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono costituire una convenzione finalizzata allo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria comunale;
- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:
  - con deliberazione n. 6 assunta dal Consiglio Comunale di Caselle Landi (LO) in data 04/04/2025;
  - con deliberazione n. 5 assunta dal Consiglio Comunale di Sant'Alessio con Vialone (PV) in data 18/03/2025;
  - con deliberazione n. 9 assunta dal Consiglio Comunale di Trovo (PV) in data 19/03/2025;
  - con deliberazione n. 2 assunta dal Consiglio Comunale di Val di Nizza (PV) in data 28/03/2025;

- con deliberazione n. 7 assunta dal Consiglio Comunale di Romagnese (PV) in data 21/03/2025;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1. Oggetto e finalità della convenzione**

1. I Comuni di Caselle Landi (LO), Sant'Alessio con Vialone, Trovo, Val di Nizza e Romagnese (PV) convenzionano con il presente atto, a norma dell'art. 98 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del d.P.R. n. 465/97, l'ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi enti, alle condizioni previste nel presente accordo.
2. Oggetto della convenzione è la conduzione in forma coordinata e associata del relativo ufficio, servendosi delle prestazioni professionali di un solo Segretario Comunale, individuato con le modalità di cui al successivo articolo 6, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa senza incidere sulla funzionalità, efficienza ed efficacia del servizio.

### **Articolo 2. Funzioni del segretario comunale**

1. Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 e delle disposizioni normative che dovessero subentrare nel corso di vigenza della presente convenzione, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti, dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci dei comuni convenzionati in aderenza con le suddette disposizioni.

### **Articolo 3. Comune Capo Convenzione**

1. Nel rispetto dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, il ruolo di Comune capo convenzione è assunto dal Comune Caselle Landi (LO), in quanto Ente avente il maggior numero di abitanti, presso il quale viene fissata la sede dell'ufficio convenzionato.

### **Articolo 4. Durata – Scioglimento - Recesso**

1. Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal giorno di presa in servizio del Segretario titolare e termineranno trascorsi tre anni da tale data.
2. La convenzione di segreteria potrà essere risolta anticipatamente rispetto alla scadenza per uno dei seguenti motivi:
  - a) scioglimento consensuale espresso con deliberazione consiliare da parte di tutti gli enti convenzionati; in tal caso lo scioglimento ha luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, in mancanza, dalla data in cui la Sezione Regionale dell'Albo prende atto dello scioglimento della convenzione stessa;
  - b) recesso unilaterale di uno dei Comuni, da adottarsi con deliberazione consiliare, con effetto decorsi 30 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento agli altri Comuni.
3. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, sono comunicati dal Comune capo convenzione alla Sezione regionale dell'Albo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 5. Classe della convenzione**

1. La presente convenzione è classificata in classe III, essendo la popolazione complessiva dei Comuni convenzionati pari a 4583 abitanti e rispettivamente:
  - ✓ 1435 per il Comune di Caselle Landi (LO);
  - ✓ 1043 per il Comune di Sant'Alessio con Vialone (PV);
  - ✓ 988 per il Comune di Trovo (PV);
  - ✓ 574 per il Comune di Val di Nizza (PV);
  - ✓ 543 per il Comune di Romagnese (PV).

### **Articolo 6. Nomina e revoca del Segretario Comunale**

1. Al Sindaco del Comune capo convenzione è affidato il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale.
2. Il Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata è scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali.
3. La revoca del segretario titolare dell'ufficio può avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 267/2000, all'art. 15, comma 5, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, e all'art. 103 del CCNL 17 dicembre 2020.
4. In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di Capo Convenzione, espletato l'iter procedurale previsto, richiederà formalmente al Sindaco Capo Convenzione l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della predetta procedura.

### **Articolo 7. Rapporto di lavoro**

1. Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - instaura un rapporto funzionale di servizio con i Comuni aderenti alla presente convenzione.
2. Al Sindaco del Comune Capo Convenzione spetta l'adozione dei provvedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del Segretario, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, previa intesa con i Sindaci dei Comuni di Sant'Alessio con Vialone, Trovo, Val di Nizza e Romagnese (PV).
3. Spetta al Sindaco del Comune Capo Convenzione il rilascio dell'autorizzazione per l'eventuale svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché la concessione di ferie, congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune convenzionato, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.
4. Il Sindaco del Comune Capo Convenzione è anche competente a richiedere alla competente sezione dell'Albo l'assegnazione del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del titolare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.
5. La graduazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 60 del CCNL 16/07/2024 è effettuata dal Sindaco del comune Capo Convenzione previa acquisizione dei dati necessari da parte degli altri enti aderenti alla convenzione.
6. La retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti, è attribuita al Segretario Comunale sulla base di autonome valutazioni rispettivamente effettuate da parte del Sindaco del Comune di Caselle Landi (LO), del Sindaco del Comune di Sant'Alessio con Vialone, del Sindaco del Comune di Trovo, del Sindaco del Comune di Val di Nizza e del Sindaco del Comune di Romagnese (PV). L'importo determinato in forza delle valutazioni grava sui rispettivi comuni nelle medesime percentuali di riconoscimento dell'indennità effettuata dagli stessi.

## **Articolo 8. Svolgimento delle prestazioni**

1. Il Segretario titolare dell'ufficio ripartisce le proprie prestazioni lavorative secondo le esigenze di ciascun Ente, in accordo con le direttive concordate con i rispettivi Sindaci, ed al fine del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.
2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli enti aderenti alla convenzione, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
3. In ogni caso, il Segretario Comunale assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile e correlato alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità.

## **Articolo 9. Trattamento economico e rapporti finanziari**

1. Al Segretario Comunale spetta il trattamento economico fondamentale e accessorio così come determinato dal vigente contratto di categoria dei Segretari.
2. La spesa relativa al trattamento economico (fondamentale e accessorio) del Segretario Comunale graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:
  - 20,7% a carico del Comune di Caselle Landi (LO);
  - 20,5% a carico del Comune di Sant'Alessio con Vialone (PV);
  - 20% a carico del Comune di Val di Nizza (PV);
  - 19,8% a carico del Comune di Trovo (PV);
  - 19 % a carico del Comune di Romagnese (PV).
3. Le parti danno atto che le spese relative all'attuazione della presente convenzione sono costituite da tutte le voci retributive spettanti al segretario ai sensi della legge e dei CCNL oltre che dai rispettivi oneri riflessi, dalle eventuali indennità aggiuntive spettanti allo stesso in forza di provvedimenti adottati da parte dei comuni convenzionati, dalle retribuzioni spettanti ai Segretari comunali incaricati della sostituzione del titolare dell'ufficio e, più in generale, da ogni onere connesso allo svolgimento delle prestazioni di Segretario comunale a beneficio dei comuni convenzionati.
4. Il Comune Capo Convenzione assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quant'altro attiene al servizio convenzionato.
5. Il Comune Capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale.
6. Il Comune Capo Convenzione cura trimestralmente la redazione del riparto delle spese del servizio convenzionato e lo trasmette ai Comuni di Sant'Alessio con Vialone, Trovo, Val di Nizza e Romagnese (PV). I Comuni di Sant'Alessio con Vialone, Trovo, Val di Nizza e Romagnese (PV) provvedono al rimborso delle quote a loro carico, entro 30 giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
7. I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato sono presentati dai Comuni di Sant'Alessio con Vialone, Trovo, Val di Nizza e Romagnese (PV) al Comune Capo Convenzione entro trenta giorni successivi al pervenimento del riparto da parte del Comune Capo Convenzione.
8. All'esito del processo di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati da ciascun Comune al Segretario, il Comune Capo Convenzione provvederà alla liquidazione della indennità di risultato (trattamento accessorio), con successivo recupero della quota parte a carico del Comune convenzionato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
9. L'istituto del c.d. galleggiamento, di cui all'art. 41, comma 5, del CCNL del 16/05/2001 e s.m.i., così richiamato dall'art. 107, comma 2, CCNL funzioni locali comparto dirigenti e Segretari comunali e provinciali approvato in data 17/12/2020, sarà corrisposto dal comune Capo Convenzione e sarà ripartito tra i vari Enti secondo la percentuale di spesa prevista nella presente convenzione.

10. Per gli spostamenti del Segretario tra le sedi di lavoro viene espressamente autorizzato l'uso dell'automezzo privato, ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, atteso che i collegamenti con i mezzi di trasporto pubblico tra i Comuni non assicurano adeguata frequenza e celerità.
11. Al Segretario Comunale è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10 comma 3 del DPR 465/1997 e all'art. 45 comma 2 del CCNL del 16.5.2001 per l'accesso alle sedi in convenzione per l'esercizio delle proprie funzioni.
12. Il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata e delle spese per il servizio mensa/buono pasto saranno a carico e direttamente liquidate dagli Enti a beneficio dei quali è effettuato il servizio e/o lo spostamento da parte del Segretario in una stessa giornata.
13. Qualora siano state conferite al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000 che comportano la revisione dei valori della retribuzione di posizione ex art. 60, comma 2 lett. b), del vigente CCNL, il relativo onere sarà posto a carico del Comune interessato e non sarà pertanto soggetto al riparto.
14. I diritti di segreteria spettanti al segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto. Tali oneri saranno liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente.
15. Gli oneri futuri derivanti da rinnovi contrattuali saranno erogati dal comune Capo Convenzione e ripartiti in base alle percentuali di convenzione;
16. Le spese per missioni e per trasferte svolte dal Segretario Comunale sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono effettuate.
17. Gli oneri per la partecipazione a corsi, giornate di studio, convegni, seminari e simili sono a carico degli enti convenzionati in parti uguali.

#### **Articolo 10. Consultazioni**

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio convenzionato.

#### **Articolo 11. Sostituzione del Segretario**

1. In caso di vacanza della sede convenzionata di segreteria, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, provvederanno ad assicurare il servizio i Vice Segretari dei rispettivi Comuni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 comma 5 del D. Lgs.vo 267/2000, laddove nominati. Qualora non sia possibile, per uno o più dei Comuni convenzionati, ricorrere alla figura del Vice Segretario, le funzioni di Segretario saranno svolte da altro Segretario (a scavalco) incaricato, previa istanza del Sindaco al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e alla Prefettura, UTG di Milano, Sezione regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali della Lombardia.

#### **Articolo 12. Clausole finali**

1. Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere deliberate da parte dei consigli comunali di entrambi i comuni convenzionati.
2. La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte da parte dei rispettivi consigli comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n. 465/97 e dell'art. 2, comma 2 del DM 21.10.2020, alla competente sezione regionale dell'Albo.

3. Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo *status* o le funzioni del segretario comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.
4. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI CASELLE LANDI**

**Piero Luigi Bianchi**

*(firmato digitalmente)*

**IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE**

**Ivana Maria Cartani**

*(firmato digitalmente)*

**IL SINDACO DEL COMUNE DI TROVO**

**Mattia Sacchi**

*(firmato digitalmente)*

**IL SINDACO DEL COMUNE DI VAL DI NIZZA**

**Franco Campetti**

*(firmato digitalmente)*

**IL SINDACO DEL COMUNE DI ROMAGNESE**

**Manuel Achille**

*(firmato digitalmente)*